



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 10 del 04/02/2021

OGGETTO: Presa d'atto dell'esercizio provvisorio per differimento termine di approvazione bilancio di previsione 2021/2023 al 31/03/2021 e conseguenti disposizioni.

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro, del mese di febbraio, alle ore 17,50 nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Sigg:

		<i>Presente</i>
<i>Sindaco</i>	<i>VALENTI Francesco</i>	SI
<i>Assessore</i>	<i>MARINO Roberto</i>	SI
<i>Assessore</i>	<i>MILANO Luigi</i>	SI
<i>Assessore</i>	<i>DI GIANNANTONIO Martina</i>	SI
<i>Assessore</i>	<i>SCIARA Francesco</i>	SI

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Sandra Sala

Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall'Ufficio responsabile su iniziativa dell'A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge Regionale n.30 del 23/12/2000.

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dall'art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall'art.12 della L.R. 30/2000;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna variazione;

Visto l'art.12 L.R. n.44/91, 1° comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA

I) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e previa proclamazione del Sindaco;

DELIBERA

Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N 3 del 02/02/2021

OGGETTO	Presenza d'atto dell'esercizio provvisorio per differimento termine di approvazione bilancio di previsione 2021/2023 al 31.03.2021 e conseguenti disposizioni.
----------------	--

Iniziativa della proposta:

Ufficio Ragioneria

F.to: Responsabile: D^{ssa} Francesca Valentina Russo

SETTORE FINANZIARIO

Ufficio Ragioneria

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

- Parere favorevole di regolarità tecnica.
- Parere favorevole di regolarità contabile.

Lì _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to: D^{ssa} Francesca Valentina Russo

Testo Della Proposta

Premesso l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente dispone: “1. *Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*”;

Constatato che l'art. 106 comma 3-bis della legge 17 luglio 2020 n.77 di conversione del decreto legge n. 34/2020 ha prorogato al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;

Constatato altresì che l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18/01/2021, ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;

Richiamato l'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente dispone:

Articolo 163. *Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.*

1. *Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.*
2. *Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.*
3. *L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è*

consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

4. (Comma abrogato dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104)

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. (Comma abrogato dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104)

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.”;

Constatato che:

- il Consiglio comunale con deliberazione n. 30 del 29/07/2020, esecutiva, ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ex D.lgs. 118/2011;
- con il bilancio di previsione approvato dal Consiglio a ciascun servizio è stato affidato un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio (art. 165, comma 9, D.lgs. 267/00);
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 81 del 26/08/2020, esecutiva, ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2020/2022;

Richiamato il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Constatato che le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed ai principi contabili applicati:

- della programmazione (allegato n. 4/1);
- della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- del bilancio consolidato (allegato n. 4/4);

Rilevato tra i principi contenuti nell'allegato 1 al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, è contenuto il n. 16 ed ovvero quello della competenza finanziaria cd. potenziata, secondo il quale le obbligazioni siano registrate quando l'obbligazione sorge, con imputazione alle scritture contabili degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Evidenziato che si applicano in caso di esercizio provvisorio i medesimi principi relativi agli

impegni di spesa e alle regole di copertura finanziaria della spesa, fissati dal predetto Allegato n. 4/2, punto 5;

Constatato che con riferimento al principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al predetto Allegato n. 4/2, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente;

Atteso che al fine dell'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, la Giunta Comunale, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;

Considerato che se nel corso dell'esercizio provvisorio, il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunta evidenzia un disavanzo di amministrazione (lettera E) della sezione 2 del prospetto relativo, non è possibile proseguire la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio, si rende necessario procedere all'immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, la gestione prosegue secondo le regole della gestione provvisoria;

Considerato che secondo l'orientamento della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, la gestione dell'esercizio provvisorio deve essere ispirata ai principi di prudenza e attenta a salvaguardare la permanenza in corso dell'esercizio degli equilibri di bilancio (Delibera n. 8 della Corte dei Conti sez. Autonomie dell'adunanza del 12 giugno 2014);

Considerato che il PEG assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali;

Rilevato che il PEG con l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente;

Constatato infine che nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

- a) la puntuale programmazione operativa;
- b) l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
- c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti;

Evidenziato che gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un

determinato servizio e che le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere;

Constatato:

- che la struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile;
- che in ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario ed in tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi;

Visto l'articolo 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha modificato gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), riformulando la disciplina dei sistemi di controlli interni;

Visto l'articolo 147, comma 4, del T.U.E.L., il quale prevede che “nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni”;

Visto l'articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale dispone che “gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall’ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”;

Considerato che l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, assegna al sindaco il compito di scegliere e nominare, con proprio provvedimento motivato i responsabili dei servizi, in ordine, tra l’altro, alla responsabilità del procedimento di assunzione della spesa ai sensi dell’art. 183, del medesimo D.lgs. n. 267/2000 e in generale alla responsabilità della gestione dei budget di spesa;

Atteso che i poteri dirigenziali in ordine agli atti di gestione dell’ente spettano in via esclusiva e possono essere derogati soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative;

Ravvisato inoltre che è di competenza della Giunta comunale, in quanto organo di indirizzo politico, l’assunzione dei seguenti atti, la cui elencazione peraltro assume un valore a livello esemplificativo, giacché l’adozione di provvedimenti da parte dell’organo collegiale avviene sempre laddove per gli stessi esistono margini di discrezionalità, circa il contenuto dell’atto da assumere e comunque quando gli atti non avendo per fine la gestione dei servizi, non rientrano nelle attribuzioni dei responsabili stessi:

- approvazione di progetti esecutivi e varianti dei medesimi;
- provvedimenti circa l’attuazione dei lasciti e donazioni;
- approvazione delle transazioni;
- ogni altra funzione attribuita dalla legge;

Ritenuto che i responsabili dei servizi debbano provvedere all’adozione dei relativi atti di gestione entro i termini ragionevoli, per consentire l’attuazione degli indirizzi ed obiettivi stabiliti

nei programmi dell'Ente;

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comma 9-bis così come integrato dal decreto legge 9.2.2012, n. 5 convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35;

Ravvisato che ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.lgs. 267/2000, il Segretario generale è stato incaricato, dell'adozione, in via sostitutiva, degli atti necessari ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti, così come lo incaricherà di adottare gli opportuni provvedimenti in caso di contrasto di iniziative tra i responsabili dei servizi;

Stabilito pertanto di assegnare ai suddetti responsabili le risorse finanziarie evidenziate per ciascun programma riferite all'anno 2021 nonché gli obiettivi operativi e strategici di cui al piano delle performance per il triennio 2020-2022;

Rilevata l'urgenza del presente argomento, in considerazione della necessità di avviare l'affidamento dei budget e degli obiettivi ai sopracitati responsabili;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento comunale dei controlli interni;

Visto il Regolamento per il servizio Economato;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi, resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge, anche successivamente, in ordine all'immediata eseguibilità del presente provvedimento,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale n. 7/2019 le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in premessa e in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di prendere atto del posticipo del termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 151 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021 così come previsto dal D.M. Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18/01/2021 ;
3. Di prendere atto che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 è consentito esclusivamente un esercizio provvisorio nel rispetto dell'articolo 163 del D.lgs. 267/2000 ed in particolare nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato (2020/2022) per l'esercizio a cui si riferisce la gestione provvisoria ovvero per l'anno 2021 e che possono effettuarsi pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno 2020 e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato;
4. Di riassegnare, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, ai responsabili dei vari settori comunali le risorse finanziarie evidenziate per ciascun programma, riferite all'esercizio 2021, come approvate dal bilancio di previsione 2020/2022 e già assegnate con propria delibera n. 81 del 26/08/2020, esecutiva, tramite Piano esecutivo di gestione 2020/2022;
5. di rendere il presente provvedimento ai sensi dell'art. 12 della L. R. n.44/1991 con separata votazione immediatamente eseguibile.

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to: Luigi Milano

IL SINDACO
f.to: Dott. Francesco Valenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Sandra Sala

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Sandra Sala

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, e successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line, il giorno 05/02/2021 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, li 08/02/2021

Il Messo Comunale

f.to:G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale

f.to: Dott.ssa Sandra Sala

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, li _____